

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 08/07/2010

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/29864-corte-di-giustizia-europea-e-tribunali-costituzionali-nazionali-secondo-la-prospettiva-della-corte-costituzionale-ceca>

Autore: Vecchio Fausto

Corte di giustizia europea e tribunali costituzionali nazionali secondo la prospettiva della Corte costituzionale ceca

1 Verso una nuova fase dei rapporti tra le corti? - 2 I rapporti tra gli ordinamenti nella sentenza Lisbona della Corte costituzionale ceca - 3 I rapporti tra gli ordinamenti nella sentenza Lisbona II della Corte costituzionale ceca - 4 La soluzione ceca tra «armonia tra i diversi» ed «europeizzazione dei controlli»

Corte di giustizia europea e tribunali costituzionali nazionali secondo la prospettiva della Corte costituzionale ceca

FAUSTO VECCHIO

Assegnista di ricerca presso l'Università di Catania

SOMMARIO 1 Verso una nuova fase dei rapporti tra le corti? 2 I rapporti tra gli ordinamenti nella sentenza Lisbona della Corte costituzionale ceca 3 I rapporti tra gli ordinamenti nella sentenza Lisbona II della Corte costituzionale ceca 4 La soluzione ceca tra «armonia tra i diversi» ed «europeizzazione dei controllimiti»

1 Verso una nuova fase dei rapporti tra le corti?

Il tema dei rapporti tra corti costituzionali nazionali e Corte di giustizia rappresenta una delle linee di “faglia” del modello a “zolle tettoniche” che è stato utilizzato dalla dottrina per descrivere il fragile equilibrio che regge i rapporti tra ordinamento europeo e ordinamenti nazionali¹. Per questa ragione, al di là dell’acquiescenza con cui i giudici nazionali hanno ‘subito’ l’esproprio delle competenze da parte dei loro colleghi europei², ogni variazione nella delicatissima materia è destinata a produrre ‘scosse telluriche’ più o meno violente.

Non meraviglia, pertanto, il fatto che gli avvenimenti legati alla concitata fase storica recentemente vissuta dal processo di integrazione abbiano prodotto effetti rilevanti anche in merito alla questione del rapporto tra le giurisdizioni. Per un verso infatti, in seguito all’allargamento ai paesi dell’Europa centrale e orientale, sono stati segnalati i “ripensamenti” della Corte di giustizia sul tema dell’assolutezza del primato ed è stata sottolineata l’emersione di una giurisprudenza europea più ‘aperta’ ai valori delle costituzioni nazionali (con particolare riferimento al tema dei diritti fondamentali)³. Per altro verso, invece, è stato messo in evidenza come, la lunga fase di revisione costituzionale vissuta nel corso di questi anni dalle istituzioni europee sia stata segnata dalle difficoltà di chiarire l’“ambiguo” tema dei rapporti tra sistema delle fonti e sistema delle

¹ L’immagine geologica è mutuata da M. CARTABIA, “Unità nella diversità”: il rapporto tra la costituzione europea e le costituzioni nazionali su www.giustamm.it. In questo senso anche E. CANNIZZARO, *Il pluralismo dell’ordinamento giuridico europeo e la questione della sovranità* in *Quad. Fior.*, 2002, 31, 245 271.

² V. ONIDA, «Armonia tra diversi» e problemi aperti in *Quad. Cost.*, 2002, 3, 549 557 ha parlato di armonia tra i diversi.

³ Secondo O. POLLICINO, *Corti europee e allargamento dell’Europa: evoluzioni giurisprudenziali e riflessi ordinamentali* in *Dir. Un. Eur.*, 2009, 1, 1 45 l’allargamento verso Est avrebbe prodotto un rafforzamento dell’efficacia delle decisioni della CEDU e, per converso, avrebbe prodotto nel sistema comunitario il passaggio «da un’idea di *primacy* assoluta [...] ad una di *primacy* relativa».

competenze e da un tentativo di relativizzazione, a livello normativo, del principio del primato⁴.

In attesa di una pronuncia della Corte di giustizia che chiarisca in maniera esplicita⁵, sul piano teorico e sul piano concreto, gli effetti di queste rilevanti innovazioni, il monitoraggio della giurisprudenza nazionale, ordinaria e costituzionale, diventa essenziale per cercare di comprendere le possibili linee di evoluzione del sistema multilivello europeo.

Al riguardo, vale la pena di ricordare che varie Corti costituzionali nazionali si sono pronunciate sul tema dei rapporti tra gli ordinamenti già prima dell'entrata in vigore del nuovo Trattato europeo. L'impressione che si ricava da uno studio di questa giurisprudenza costituzionale è che attraverso la definizione della natura dell'Unione e attraverso la definizione di un peculiare, e per certi versi nuovo, rapporto tra sistema delle fonti e sistema delle competenze, le Supreme Corti abbiano cercato di sottrarre all'applicazione del primato del diritto europeo (e al controllo finale della Corte di giustizia), ambiti 'costituzionalmente sensibili'. L'esempio del *Bundesverfassungsgericht* tedesco che individua le materie in cui la primazia del diritto europeo è incompatibile con la Costituzione tedesca⁶, o l'esempio del *Conseil Constitutionnel* francese che esclude dall'ambito

⁴ Di ambiguità nella definizione del rapporto sistema delle fonti e sistema delle competenze e di inversione del primato si parla in M. CARTABIA, *op. cit.*

⁵ Da questo punto di vista infatti la Corte di Giustizia ha lanciato segnali contraddittori. Per un verso infatti, la Corte di Giustizia, con la sentenza C-36/02 *Omega* del 14 ottobre 2004, ha affermato che il principio di protezione della dignità umana per come viene percepito all'interno dell'ordinamento tedesco (e non sulla base delle tradizioni costituzionali comuni) può giustificare la restrizione alle libertà fondamentali garantite dall'ordinamento comunitario. Nella stessa direzione anche la sentenza C-145/04 *Spagna c. Regno Unito* del 12 settembre 2006 con cui la Corte, sulla base della constatazione dell'esistenza di una tradizione costituzionale britannica ha acconsentito a che il Regno Unito estendesse ai cittadini di Gibilterra, l'elettorato attivo e passivo per le elezioni europee. Per contro, però, con la recente sentenza C-213/07 *Michaniki* del 16 dicembre 2008, la Corte, di fronte ad un contrasto tra ordinamento costituzionale greco e ordinamento europeo ha dato prevalenza alla norma comunitaria, senza tenere in alcuna considerazione il rango della norma interna disapplicata. Per un commento a questa recente decisione vedi A. SANTAMARIA DACAL, *Una reflexion mas sobre la primacia del derecho comunitario con ocasion de la sentencia Michaniki y a la luz del Tratado de Lisboa* in *Rev. Esp. Der. Eur.*, 2009, 31, 223 241.

⁶ Per un primo commento alla pronuncia vedi M. BOTHE, *Integrazione europea e patriottismo parlamentare* su www.astrid-online.it; L. CASSETTI, *Il "Sì, ma" del Tribunale federale tedesco sulla ratifica del Trattato di Lisbona tra passato e futuro dell'integrazione europea* su www.federalismi.it; M. CHITI, *Am Deutschen Volke. Prime note sulla sentenza del BundesVerfassungsGericht del 30 giugno 2009 sul Trattato di Lisbona e la sua attuazione in Germania* su www.astrid-online.it; A. GROSSER, *The Federal Constitutional Court's Lisbon Case: Germany's "Sonderweg" - An Outsider's Perspective* in *Germ. Law Jour.*, 2009, 8, 1263 1266; D. HALBERSTAM E C. MÖLLERS, *The German Constitutional Court says "Ja zu Deutschland!"* in *Germ. Law Jour.*, 2009, 8, 1241 1257; P. KIIVER, *German Participation in EU Decision - Making after the Lisbon Case: A Comparative View on Domestic Parliamentary Clearance Procedures* in *Germ. Law Jour.*, 2009, 8, 1287 1296; S. LEIBFRIED E K. VAN ELDEREN, *"And they shall Beat their Swords into Plowshares". The Dutch Genesis of a European Icon and the German Fate of the Treaty of Lisbon* in *Germ. Law Jour.*, 2009, 8, 1297 1308; A. MANZELLA, *80 giorni dopo* su www.astrid-online.it; C. MERLINI, *La camicia di forza della Corte Costituzionale tedesca* su www.affariinternazionali.it; M. NIEDOBITEK, *The Lisbon Case of 30 June 2009 - A Comment from the European Law Perspective* in *Germ. Law Jour.*, 2009, 8, 1267 1276; C. SCHÖNBERGER, *Lisbon in Karlsruhe: Maastricht's Epigones At Sea* in *Germ. Law Jour.*, 2009, 8, 1201 1218; F. SCHORKOPF, *The European Union as An Association of Sovereign States: Karlsruhe's Ruling on the Treaty of Lisbon* in *Germ. Law Jour.*, 2009, 8, 1219 1240; C. TOMUSCHAT, *The Ruling of the German Constitutional Court on the Treaty of Lisbon* in *Germ. Law Jour.*, 2009, 8, 1259 1262; G. L. TOSATO, *L'integrazione europea è arrivata al*

di applicazione del primato il principio di laicità⁷, confermano che, al di là dell'apparente quiete, il confronto/scontro tra i giudici del Lussemburgo e i giudici costituzionali nazionali è ancora in corso e potrebbe presto ridefinire gli assetti tra le corti.

L'impressione che qualcosa si muova negli equilibri tra le Corti sembrerebbe essere confermata anche da una prima analisi della giurisprudenza ordinaria italiana e della giurisprudenza amministrativa italiana e francese: l'ambigua apertura al diritto comunitario del *Conseil d'Etat* francese⁸ e le 'insofferenze' all'invasività del primato che hanno manifestato il Consiglio di Stato⁹ e alcuni giudici ordinari italiani¹⁰ potrebbero essere lette nella direzione di un ripensamento degli equilibri giudiziali europei.

Peraltro, anche in virtù dell'asserito ruolo giocato dal processo di allargamento nella dinamica dei rapporti tra le istituzioni giudiziarie nazionali e le istituzioni giudiziarie europee, il panorama giurisprudenziale sarebbe incompleto se non si prendessero in considerazione le due sentenze con cui la Corte costituzionale

capolinea? A proposito del recente "Lissabon Urteil" su www.astrid-online.it; F. VECCHIO, *Competenza e gerarchia nella sentenza Lisbona del Tribunale federale tedesco: verso un diritto costituzionale asimmetrico?* su www.diritto.it e C. WOHLFAHRT, *The Lisbon Case: A Critical Summary in Germ. Law Jour.*, 2009, 8, 1277 1286.

⁷ Sulla decisione 505/2004 del *Conseil Constitutionnel* francese vedi A. ALEN, *Le relazioni tra la Corte di giustizia delle comunità europee e le Corti costituzionali degli Stati membri* in E. CASTORINA, *Profili attuali e prospettive di diritto costituzionale europeo*, Torino, Giappichelli, 2007, 200 203; O. DUTHEILLET DE LAMOTHE, *Il conseil constitutionnel ed il processo di integrazione comunitaria* su www.associazionedeicostituzionalisti.it e A. SCHILLACI, *Il Conseil constitutionnel si pronuncia sul Trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa* su www.associazionedeicostituzionalisti.it. Nella stessa direzione va anche la pronuncia 1/2004 del *Tribunal Constitucional* spagnolo. Su questa pronuncia si rinvia a A. ALEN, *op. cit.*, 204; A. DEL VALLE GALVEZ, *Constitution espagnole et Traité constitutionnel européen – La déclaration du Tribunal constitutionnel du 13 décembre 2004* in *Cah. Droit. Eur.*, 2005, 5 6, 705 724; F. DURANTE, *Il Tribunal Constitucional e la nuova Costituzione europea* su www.forumcostituzionale.it e A. SCHILLACI, *Il Tribunale costituzionale spagnolo e la Costituzione europea* su www.associazionedeicostituzionalisti.it.

⁸ Vedi la decisione del 27/02/2007 con cui il *Conseil d'État* francese ha affermato che di fronte ad un contrasto tra norma costituzionale e norma interna adottata per adempiere ad una previsione comunitaria, il giudice amministrativo potrà tentare di risolvere il conflitto in via interpretativa (eventualmente sollevando questione di pregiudizialità) o intervenire direttamente per verificare la costituzionalità del provvedimento europeo. Per un commento alla decisione vedi A. SCHILLACI, *Caminos de la integración material: la "comunitarización" de los "contralímites" en la decisión «Société Arcelor Atlantique et Lorraine» del «Conseil d'État»* in *Rev. Eur. Der. Const.*, 2007, 8, 323 352 e cfr. O. POLLICINO, *Tanto rumore per (quasi) nulla? Sulla decisione Arcelor del Conseil d'Etat in tema di rapporti tra ordinamento interno e diritto comunitario* in *Dir. Un. Eur.*, 2007, 4, 895 916.

⁹ Un riconoscimento della volontà delle giurisdizioni ordinarie di verificare il rispetto dei controllimiti potrebbe essere rilevato nella decisione 4207/ 2005 pronunciata dalla V sezione del Consiglio di Stato con cui il giudice amministrativo italiano si è rifiutato di eseguire il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia e di fronte ad un contrasto tra diritto europeo e diritto nazionale ha direttamente disapplicato il primo (senza passare dalla Corte costituzionale) in favore del secondo. Sulla decisione vedi O. POLLICINO, *Il difficile riconoscimento delle implicazioni della supremazia del diritto europeo: una discutibile pronuncia del Consiglio di Stato* su www.forumcostituzionale.it.

¹⁰ Nella direzione di un ripensamento delle relazioni tra le Corti possono essere lette sia l'ordinanza emessa il 20 marzo 2006 dal Tribunale di Macerata, che esplicitamente dichiara rischiosa l'ipotesi che «qualsiasi giudice di merito possa fare diretta applicazione della normativa comunitaria, posta una lettura della normativa interna incompatibile con la prima», sia la stravagante procedura riportata da A. ROVAGNATI, *Nuove scelte giurisprudenziali in tema di doppia pregiudizialità (comunitaria e costituzionale)?* in *Quad. Cost.*, 2009, 3, 717 718 con cui il Tribunale di Milano ha sollevato contemporaneamente e con due distinte ordinanze questione pregiudiziale e questione di legittimità costituzionale accrescendo enormemente il rischio di contrasto tra le due corti.

ceca si è pronunciata in favore della costituzionalità della legge nazionale di ratifica del Trattato di Lisbona.

Obiettivo di questo contributo, pertanto, è quello di capire se, e in che misura, alla luce di queste due ultime pronunce trovi conferma l'idea che, nel complesso, gioco tra interesse nazionale e interesse comunitario, l'espansione e l'avanzamento del processo di integrazione sono bilanciate dalla ridefinizione dei rapporti tra le Corti e dalla relativizzazione del primato e se l'attuale fase del processo può essere descritta facendo ricorso alle categorie del «costituzionalismo asimmetrico»¹¹.

2 I rapporti tra gli ordinamenti nella sentenza *Lisbona* della Corte costituzionale ceca

Con la sentenza 19/08 del 26 novembre 2008, il Tribunale costituzionale ceco, dando per la prima volta attuazione alla procedura prevista dall'art. 87.2 della Costituzione nazionale¹², si è pronunciato in via preventiva sulla compatibilità costituzionale di un accordo internazionale e, riaffermando la sua visione condizionata del primato del diritto europeo¹³, ha dichiarato la costituzionalità del nuovo Trattato di Lisbona¹⁴.

¹¹ Sul tema dell'asimmetria vedi innanzitutto A. CANTARO, *Il costituzionalismo asimmetrico dell'Unione*, Torino, Giappichelli, 2010 e G. AMATO, *Conclusioni del Congresso dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti 2005* su www.associazionedeicostituzionalisti.it. Vedi anche LOPEZ PINA E R. MICCÙ, *La cooperazione rafforzata come forma europea di governo. Verso un diritto costituzionale asimmetrico?* in *Dir. e cult.*, 2003, 1-2, 403 417; G. TIBERI "Uniti nella diversità": *l'integrazione differenziata e le cooperazioni rafforzate nell'Unione europea* in F. BASSANINI E G. TIBERI, *Le nuove istituzioni europee. Commento al Trattato di Lisbona*, Bologna, il Mulino, 2008, 287 308; M. KOWALSKY, *Comment on Daniel Thym – United in diversity or diversified in the Union?* in P. DANN E M. RYNKOWSKI, *The unity of european Constitution*, Berlino, Springer, 2006, 377 381; F. LEOTTA, *Asimmetria e processo di integrazione europea: soluzione transitoria o problema definitivo?* in E. CASTORINA, *op. cit.*, 142 149; D. THYM, "United in Diversity" – *The integration of enhanced cooperation into the european constitutional order* in P. DANN E M. RYNKOWSKI, *op. cit.*, 357 375 e G. ROLLA, *Lo sviluppo del regionalismo asimmetrico e il principio di autonomia nei nuovi sistemi costituzionali: un approccio di diritto comparato* in *Quad. reg.*, 2007, 1-2, 387 399.

¹² L'art. 87.2 prevede che: «In vista della ratifica di uno dei trattati previsti dall'art. 10a o dall'art. 49, la Corte è inoltre competente a decidere sulla conformità del trattato con il sistema costituzionale. Un trattato non può essere ratificato prima che la Corte si pronunci sulla sua conformità costituzionale».

¹³ Vedi in particolare la pronuncia 50/04 dell'8 marzo 2006 con cui il Tribunale ha annullato un provvedimento normativo nazionale di regolazione del mercato dello zucchero in favore di un normativa comunitaria. Per un commento su questa decisione vedi O. POLLICINO, *Dall'Est una lezione sui rapporti tra diritto costituzionale e diritto comunitario (a proposito di una recente sentenza della Corte costituzionale ceca)* in *Dir. Un. Eur.*, 2006, 4, 819 852. Vedi inoltre la pronuncia 66/04 del 3 maggio 2006 con cui il Tribunale costituzionale ceco ha dichiarato la compatibilità costituzionale della decisione quadro sul mandato di arresto europeo. Per un commento su questa decisione vedi O. POLLICINO, *Incontri e scontri tra ordinamenti e interazioni tra giudici nella nuova stagione del costituzionalismo europeo: la saga del mandato d'arresto europeo come modello di analisi* in *Eur. Jour. of Leg. Stud.*, 2008, 1, 220 268.

¹⁴ Per un commento a questa decisione vedi P. NEMECKOVA, *La sentencia del Tribunal constitucional checo de 26.11.2008 sobre la compatibilidad del Tratado de Lisboa con la Constitucion de la Republica Checa* in *Rev. Der. Com. Eur.*, 2009, 32, 239 257.

Nello specifico, il Senato ceco, supportato dal ricorso del Presidente della Repubblica Vaclav Klaus¹⁵, lamenta la violazione dell'*art.* 10A¹⁶, letto in connessione con l'*art.* 1¹⁷ e l'*art.* 9¹⁸ della Costituzione nazionale. Secondo i ricorrenti, il combinato disposto di queste norme autorizza una limitata (e unilateralmente revocabile) cessione di competenze in favore di organizzazioni internazionali e prevede il mantenimento della sovranità nazionale come limite invalicabile. Invece, a giudizio dei ricorrenti esiste una serie di dati normativi che si possono interpretare come segni evidenti dell'avvenuta trasformazione dell'Unione in uno stato federale europeo e, pertanto, legittimano la conclusione che la legge nazionale di ratifica del Trattato di Lisbona superi i precisi limiti individuati dalla Costituzione ceca.

Si tratta, in particolare, dell'elencazione delle competenze esclusive e della previsione di competenze compartite contenute nell'*art.* 2 *par.* 1 TFUE e nell'*art.* 4 *par.* 2 TFUE; dell'introduzione di valori ad opera dell'*art.* 2 TUE (specie in connessione al meccanismo sanzionatorio *ex art.* 7 TUE); dell'ampliamento degli obiettivi dell'Unione in relazione al meccanismo previsto dall'*art.* 352 TFUE; della giuridificazione della Carta dei diritti fondamentali di Nizza (e la contestuale previsione della futura partecipazione alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo) realizzata attraverso l'*art.* 6 TUE; della formalizzazione *ex art.* 216 TFUE del potere delle istituzioni europee di stipulare accordi internazionali che vincolano i Paesi membri e della creazione *ex art.* 48.6 e 48.7 TUE di meccanismi di revisione semplificata dei Trattati,.

Dopo aver risolto alcune questioni procedurali relative agli effetti della pronuncia, all'oggetto e ai parametri del giudizio, la Corte, pur riconoscendo la correttezza del complesso sistema teorico proposto dai ricorrenti¹⁹, ritiene che, in

¹⁵ Secondo l'*art.* 71C dello Statuto della Corte costituzionale ceca (richiamato al punto 13 della decisione in esame) nei giudizi di cui all'*art.* 87.2: «oltre al ricorrente, il Parlamento, il Presidente della Repubblica e il governo sono in ogni caso parti del procedimento». Su questa base il Presidente della Repubblica è intervenuto in supporto del ricorso del Senato. Parlamento e Governo hanno invece contrastato le motivazioni addotte dal ricorrente. Le ragioni contenute nel memoriale del presidente sono riportate tra il quattordicesimo e il ventinovesimo paragrafo della decisione. Il trentesimo paragrafo riassume il memoriale presentato dalla Camera dei Deputati. Le ragioni contenute nel memoriale del governo sono invece riportate dal trentunesimo al cinquantatreesimo punto. Sulle ragioni dei vari soggetti istituzionali vedi anche il contenuto dei paragrafi 54-64 dove è riportato l'esito delle udienze orali previste dal procedimento.

¹⁶ Ai sensi dell'*art.* 10A.1 della Costituzione ceca si prevede che: «Attraverso accordi internazionali è possibile trasferire alcuni poteri della Repubblica ceca ad un'istituzione o ad una organizzazione internazionale».

¹⁷ Ai sensi dell'*art.* 1.1 della Costituzione ceca si prevede che: «La Repubblica ceca è uno Stato di diritto sovrano, unitario e democratico, fondato sul rispetto dei diritti e delle libertà dell'uomo e dei cittadini».

¹⁸ Ai sensi dell'*art.* 9 della Costituzione ceca si prevede che: «La Costituzione può essere modificata o emendata solo da leggi costituzionali.

È vietata qualunque modifica relativa alla struttura essenziale dello Stato democratico di diritto.

Le norme giuridiche non possono essere interpretate in modo da distruggere o mettere in pericolo i fondamenti democratici dello Stato».

¹⁹ Secondo il paragrafo 97 «Art. 10a *par.* 1 of the Constitution indicates that not all, but only certain powers can be transferred by treaty to an international organization. This Article must be interpreted in connection with Art. 1 *par.*

via astratta, i limiti costituzionali non siano stati travalicati da nessuna delle norme denunciate perché, anche dopo Lisbona, l'Unione continua ad essere un soggetto istituzionale che persegue finalità compatibili con l'ordine costituzionale ceco: fondamento interno, principio di attribuzione e assenza della *kompetenz-kompetenz* relativizzano gli effetti del primato e garantiscono la costituzionalità dell'ordine europeo. Pertanto, essa dichiara infondati i motivi del ricorso, riservandosi tuttavia la possibilità di intervenire *ex post* nei casi (definiti eccezionali, ma sempre possibili) di applicazioni del diritto comunitario, concretamente lesivi dell'ordine costituzionale interno²⁰.

Analogamente ai colleghi tedeschi e italiani, i giudici di Brno offrono una loro lettura della teoria dei controlimiti e deducono l'esistenza di limiti materiali al processo di integrazione (e la loro competenza a statuire sul rispetto di tali limiti) dal fondamento interno del diritto europeo e dall'esistenza di una gerarchia interna alla Costituzione nazionale²¹.

Al di là delle similitudini, è però opportuno rilevare che rispetto alla tradizionale concezione della teoria dei controlimiti, dalla pronuncia emergono due differenze rilevanti ed in netta controtendenza tra loro. Infatti, da una parte la Corte costituzionale ceca, con un atteggiamento di apertura al diritto comunitario,

1 and Art. 9 par. 2 of the Constitution. Thus the transfer of powers of Czech Republic bodies can not go so far as to violate the very essence of the republic as a sovereign and democratic state governed by the rule of law, founded on respect for the rights and freedoms of the human being and of citizens or to establish a change in the essential requirements for a democratic state governed by the rule of law». L'idea di un limite alla possibilità di trasferire competenze è ripetuta in vari passaggi della sentenza.

²⁰ Al paragrafo 120 i giudici affermano: «In view of the foregoing, the Constitutional Court states (and repeats)- The Constitutional Court generally recognizes the functionality of the EU institutional framework for ensuring review of the scope of the exercise of conferred competences; however, its position may change in the future if it appears that this framework is demonstrably non-functional.

- In terms of the constitutional order of the Czech Republic – and within it especially in view of the material core of the Constitution – what is important is not only the actual text and content of the Treaty of Lisbon, but also its future concrete application.

- The Constitutional Court of the Czech Republic will (may) also – although in view of the foregoing principles – function as an *ultima ratio* and may review whether any act of Union bodies exceeded the powers that the Czech Republic transferred to the European Union under Art. 10a of the Constitution. However, the Constitutional Court assumes that such a situation can occur only in quite exceptional cases; these could be, in particular, abandoning the identity of values and, as already cited, exceeding the scope of conferred competences». L'idea di un possibile controllo di costituzionalità degli atti delle istituzioni comunitarie è ripetuta in altri passaggi della sentenza.

²¹ È interessante osservare che i giudici cechi richiamano al paragrafo 117 (e al 139) la sentenza *Solange II*, al paragrafo 118 (e al 139) la sentenza *Maastricht* e al paragrafo 139 una sentenza del Tribunale costituzionale polacco e una sentenza della Corte di Giustizia europea. Il paragrafo 111, invece, contiene un riconoscimento esplicito del fatto che la giurisprudenza costituzionale degli altri paesi membri ed in particolare la giurisprudenza costituzionale tedesca ha funzionato come fonte di ispirazione della decisione in esame. In questo passaggio può essere letta un'autorevole conferma dell'idea di costituzione aperta e dell'idea del diritto comparato come quinto criterio di interpretazione giuridica elaborata da Peter Haberle. Per una bibliografia relativamente recente sul tema vedi P. HABERLE, *Existe uno espacio publico europeo?* in *Rev. Der. Com. Eur.*, 1998, 3, 113 136; *Id*, *Per una dottrina della costituzione europea* in *Quad. Cost.*, 1999, 1, 3 30; *Id*, *Dallo Stato nazionale all'Unione europea: evoluzioni dello Stato costituzionale* in *Dir. Pub. Comp. Eur.*, 2002, 2, 455 462; *Id*, *La Costituzione nel contesto* in *Nomos*, 2002, 2, 7 24; *Id*, *Europa como comunidad constitucional en desarrollo* in *Rev. Der. Const. Eur.*, 2004, 1, 11 24; *Id*, *Consecuencias jurídicas y políticas del doble “no” francés y holandés a la Constitución Europea* in *Rev. Der. Const. Eur.*, 2005, 4, 431 441; *Id*, *El Tratado de Reforma de Lisboa de 2007* in *Rev. Der. Const. Eur.*, 2008, 9, 11 22 e *Id*, *El Estado Constitucional Europeo* in *Rev. Der. Const. Eur.*, 2009, 11, 413 434.

adotta una teoria ‘in divenire’ della sovranità²² e, mostrando un’ampia fiducia nelle interpretazioni euroconformi²³, rifiuta di individuare specificamente ambiti ‘costituzionalmente’ sensibili da sottrarre preventivamente al raggio di azione dei giudici europei. Dall’altro, smentendo un precedente del 2004²⁴, rifiuta la tesi prospettata dal governo secondo cui i Trattati europei, una volta ratificati, entrerebbero a far parte dell’ordine costituzionale²⁵ e di conseguenza è costretta

²² Nel paragrafo 107 i giudici statuiscano che: «Thus, from a modern constitutional law viewpoint, sovereignty need not mean only “independence of the state power from any other power, both externally (in foreign relations), and in internal matters” (Dušan Hendrych and collective of authors, *Právníký slovník [Legal Dictionary]*, C. H. Beck, 2nd edition 2003, p. 1007). Sovereignty is (probably) no longer understood like this in any traditional democratic country, and *stricto sensu* no country, including the USA, would fulfill the elements of sovereignty. For example, David P. Calleo points out that if we understood sovereignty in the traditional concept, any international obligation deprives the state of part of its sovereignty. Therefore, in practice sovereignty should not be understood only as a rigid legal concept, but “also as a concept with a practical, moral, and existential dimension. In practice, national sovereignty is always limited by objective conditions, including the reactions of neighboring states. Under these conditions, national sovereignty means above all a legitimate government that has at its disposal the formal power to choose between available alternatives, and not to pursue an alternative dictated by a foreign power. In other words, for a nation-state just as for an individual within a society, practical freedom means being an actor, not an object. For a state that is in a tightly mutually interdependent system, practical sovereignty consists in being understood as a player to whom neighboring states listen, with whom they actively negotiate, and whose national interests are taken into consideration.” (David P. Calleo, *Rethinking Europe’s Future*, Princeton/Oxford, pp. 141, 2001)».

²³ Al paragrafo 85 i giudici costituzionali stabiliscono che «On the other hand, it is certain that after ratification of any international treaty the Constitutional Court is required to exercise considerable restraint and to regularly apply (in the case of European treaties) the principle of Euro-conforming interpretation. However, this principle can not have the character of a kind of “implicit Euro-amendment” of the Constitution. In the event of a clear conflict between the domestic Constitution and European law that can not be cured by any reasonable interpretation, the constitutional order of the Czech Republic, in particular its material core, must take precedence».

²⁴ Secondo quanto statuito dai giudici costituzionali cechi nella sentenza 50/04 «[...] In the Constitutional Court’s view, this conferral of a part of its powers is naturally a conditional conferral, as the original bearer of sovereignty, as well as the powers flowing therefrom, still remains the Czech Republic, whose sovereignty is still founded upon Art. 1 par. 1 of the Constitution of the Czech Republic. It states that the Czech Republic is a sovereign, unitary, and democratic state governed by the rule of law, founded on respect for the rights and freedoms of man and of citizens. In the Constitutional Court’s view, the conditional nature of the delegation of these powers is manifested on two planes: the formal and the substantive plane. The first of these planes concerns the power attributes of state sovereignty itself, the second plane concerns the substantive component of the exercise of state power. In other words, the delegation of a part of the powers of national organs may persist only so long as these powers are exercised in a manner that is compatible with the preservation of the foundations of state sovereignty of the Czech Republic, and in a manner which does not threaten the very essence of the substantive law-based state. Should one of these conditions for the transfer of powers cease to be fulfilled, that is, should developments in the EC, or the EU, threaten the very essence of state sovereignty of the Czech Republic or the essential attributes of a democratic state governed by the rule of law, it will be necessary to insist that these powers be once again taken up by the Czech Republic’s state bodies; in such determination the Constitutional Court is called upon to protect constitutionalism [...]».

²⁵ Nel paragrafo 90 i giudici costituzionali sostengono che: «[...] If we accepted the opinion that consent with the ratification of an international treaty under Article 10a by the same majority as is required to adopt a constitutional act reduces the present review only to the area of the “material core” of the Constitution, and otherwise rules it out, it would mean that the institution of preliminary review of constitutionality would to a large extent become meaningless. However, in this regard the Constitution does not distinguish between “ordinary” international treaties under Art. 49 and international treaties under Article 10a, and sets forth the same procedure for review of both by the Constitutional Court. Here we also can not overlook the dominant role that the executive branch plays in negotiating international treaties under Article 10a, in contrast to the process of adopting constitutional acts, where the Parliament and its individual members can actively participate and realistically influence the final form of an adopted norm. Although, of course, one could debate the individual provisions of an international treaty submitted for approval to the Parliament of the Czech Republic, Parliament has only the opportunity to approve or reject it as a whole. This also differs from the process of adopting a constitutional act, where the democratically authorized constitutional framer may directly affect its final form. Review by the Constitutional Court, and a possible finding of inconsistency between the constitutional order and an international treaty under Article 10a of the Constitution, then makes it necessary to state which provision of the constitutional order the international treaty is inconsistent with;

ad estendere il parametro del controllo di costituzionalità (preventivo e soprattutto successivo) dal nucleo duro della Costituzione all'intero ordine costituzionale. Se si tiene a mente la complessità del sistema costituzionale ceco, articolato su una pluralità di atti, ci si rende con facilità dell'ampiezza del margine di intervento che la Corte si è ritagliata con questa operazione.

Rinviando alla parte finale di questo lavoro le riflessioni di carattere generale, per il momento sembra possibile concludere che, al di là dell'apparente continuità con la tradizione dei controlimiti, il Tribunale ceco limita il suo intervento preventivo, estendendo notevolmente la possibilità di intervenire *ex post*.

3 I rapporti tra gli ordinamenti nella sentenza *Lisbona II* della Corte costituzionale ceca

La sentenza *Lisbona* non ha condotto alla ratifica del Trattato. Infatti, alla fine di settembre 2009 un gruppo di senatori, rappresentato dal Senatore Jiri Oberfalzer e supportato ancora una volta dal Presidente della Repubblica, presenta un nuovo ricorso, con cui chiede alla Corte di Brno di pronunciarsi nuovamente sulla conformità costituzionale del Trattato di Lisbona e degli emendamenti da questo introdotti al Trattato di Maastricht (oggi Trattato sull'Unione europea) e al Trattato di Roma (oggi Trattato sul funzionamento dell'Unione europea).

Approfittando delle argomentazioni addotte dalla Corte per giustificare l'elevazione a parametro dell'intero ordine costituzionale²⁶, i ricorrenti, nel tentativo di aggirare l'efficacia del precedente giudicato, chiedono innanzitutto la verifica dell'impianto complessivo dei Trattati, come modificati dal Trattato di Lisbona. In particolare essi chiedono di verificare se il nuovo Trattato, conformemente alle condizioni poste dal combinato disposto dell'*art. 10A* e dell'*art.1* per la cessione delle competenze, disegni un sistema istituzionale complessivamente ispirato ai principi dello «stato di diritto», dello «stato

here a space opens up for the constitutional framer to take active part in the creation of legal norms of fundamental importance for the entire legal order of the Czech Republic».

²⁶ Secondo il ragionamento utilizzato dai giudici cechi nella sentenza 19/08 «Another substantial argument for the selected approach is the generally recognized principle for interpretation of constitutional law, usually called the principle of unity in the constitutional code, or of the constitutional order. This means that it is always necessary to take all provisions of the constitutional order and interpret their functioning together, not to take them out of the context of the functioning of the entire constitution; all the more so because the generally and often briefly formulated constitutional texts are related in meaning and lean on each other like individual building elements of a whole that creates a new quality, sometimes different from its individual parts. The limit is always the ban on abuse of an interpretation that would lead to removing or endangering the foundations of a democratic, law-based state provided by Art. 9 par. 3 of the Constitution. It is the obligation of all bodies interpreting the legal order of the Czech Republic to use an interpretation that is based on material, constitutionally constituted values that are fundamentally untouchable and non-amendable. The usual method that helps overcome possible contested places is the principle of a constitutional interpretation under which, if the reviewed text permits several interpretations, it is necessary to use the one that most corresponds to the Constitution or to the constitutional order as a whole».

democratico di diritto», dello «stato democratico» e dello «stato di diritto sovrano e democratico».

L'intervento richiesto non si esaurisce peraltro in questo generico controllo di costituzionalità e i ricorrenti denunciano in sede di ricorso la violazione dell'ordine costituzionale prodotta dall'*art. 7 TUE*, dall'*art. 8.1 TUE*, dall'*art. 10.1 TUE*, dall'*art. 17.1 e 17.3 TUE*, dall'*art. 20 TUE*, dall'*art. 21.2 lett. H TUE*, dall'*art. 42.2 TUE*, dall'*art. 50.2 e 50.4 TUE*, e il combinato disposto dell'*art. 78.3* e dell'*art. 79.1 TFUE* e richiedono alla Corte l'autorizzazione ad integrare in un secondo momento la petizione. Attraverso questa integrazione i senatori ricorrenti estendono il loro ricorso anche all'*art. 2.4 TFUE*, all'*art. 3 TFUE*, all'*art. 4 TFUE*, all'*art. 83 TFUE* e all'*art. 216 TFUE*.

Nonostante fossero perfettamente consapevoli degli obiettivi politici che hanno animato i ricorrenti e della natura ostruzionistica del ricorso, i giudici costituzionali sono entrati parzialmente nel merito della questione e hanno approfittato dell'occasione per ribadire il proprio punto di vista sul processo di integrazione. Infatti, attraverso la risoluzione di tre importanti questioni preliminari la Corte dapprima definisce l'oggetto del proprio giudizio e stabilisce che i motivi di ricorso con cui si richiede di verificare la costituzionalità degli *art. 2, 4 e 216 TFUE* sono infondati perché tali questioni sono state già oggetto del giudizio conclusosi con la sentenza 19/08. In secondo luogo statuisce che è ben possibile richiedere un giudizio sulla complessiva conformità costituzionale dei Trattati. Infine, sempre in questa fase preliminare, i giudici accettano la richiesta con cui le parti richiedono di integrare il ricorso.

Esaurite queste prime operazioni, nel merito, la Corte riprende l'impianto teorico collaudato con la prima decisione sul Trattato di Lisbona e statuisce che nemmeno nelle nuove ipotesi denunciate dai ricorrenti è possibile riscontrare una violazione dei limiti e delle condizioni previste dalla Costituzione ceca.

Al di là delle varie risposte offerte dalla Corte, quel che qui interessa osservare è il ragionamento seguito per sostenere che l'*art. 42 TUE*, l'*art. 78.3 TFUE*, l'*art. 79.1 TFUE* e l'*art. 83 TFUE* rispettano il parametro imposto dall'*art. 1* della Costituzione ceca. In questa circostanza, infatti, i giudici, riferendosi esplicitamente alla concezione della sovranità espressa nel precedente 19/08, danno una lettura funzionale dell'*art. 1* e sostengono che la sovranità non è di per se stessa un fine, ma è piuttosto un mezzo per raggiungere gli scopi fissati nella Costituzione²⁷. Per cui, ciò che rileva nel giudizio di costituzionalità non è tanto

²⁷ Al paragrafo 147, «The Court points out (as it stated in point 209 of judgment Pl. ÚS 19/08) that, in a modern democratic state governed by the rule of law, the sovereignty of the state is not an aim in and of itself, that is, in

l'ambito di competenza ceduto all'Unione, quanto le modalità concrete di esercizio della competenza da parte delle istituzioni comunitarie. Vale a dire che per quanto possano essere significative le cessioni in materia penale e in materia di difesa, esse non sono di per se stesse decisive, decisiva è, invece, l'applicazione concreta a cui quelle previsioni daranno vita. Pertanto, la Corte, ferma restando la possibilità di risolvere in via interpretativa un eventuale contrasto concreto tra la norma costituzionale e il diritto europeo, si riserva la possibilità di intervenire *ex post*²⁸.

Significativo è anche il fatto che i giudici, per cercare di ridimensionare lo strappo prodotto dalle decisioni sul Trattato di Lisbona, ritornino sulla questione dell'estensione del parametro di costituzionalità. A giudizio dei magistrati cechi, l'ipotetico contrasto oggetto dei due controlli preventivi di costituzionalità, diversamente da quanto accaduto nella sentenza 50/04, sarebbe (eventualmente) prodotto da norme di diritto primario dell'Unione che entrerebbero in vigore solo in una fase successiva alla pronuncia giudiziale. Per cui, l'elevazione dell'intero ordine costituzionale nazionale a parametro del giudizio, non contrasta con l'affermazione del primato perché non si può garantire la prevalenza a norme, come quelle del nuovo Trattato, che non sono ancora entrate formalmente in vigore²⁹. Secondo i giudici anzi, l'ampliamento del parametro, in considerazione della natura preventiva del giudizio, offre, attraverso la revisione costituzionale, la possibilità di adeguare il sistema nazionale in maniera chiara e non traumatica³⁰.

isolation, but is a means for fulfilling the fundamental values on which the construction of a democratic state governed by the rule of law stands. In point 107 it then concluded (with reference to the considerations stated in points 98 to 107 of the same judgment), that the transfer of certain state competences, that arises from the free will of the sovereign, and will continue to be exercised with the sovereign's participation in a manner that is agreed upon in advance and is subject to review, is not a conceptual weakening of sovereignty, but, on the contrary, can lead to strengthening it within the joint actions of an integrated whole. The Constitutional Court also stated in point 104 of that judgment that the European Union has advanced by far the furthest in the concept of shared – "pooled" – sovereignty, and today already forms an entity sui generis, which is difficult to classify in classical political science categories. A key manifestation of a state's sovereignty is the ability to continue to manage its sovereignty (or part of it), or to cede certain powers temporarily or permanently».

²⁸ Vedi il paragrafo 150 dove i giudici richiamano le considerazioni svolte nella sentenza 19/08.

²⁹ Nel paragrafo 173 i giudici affermano che «*In other words, priority of Community law will not be applied in the event of review of treaties that are not yet in force (and thus cannot even be applied, or, on the level of application, be inconsistent with provisions of domestic law)*».

³⁰ Vedi il paragrafo 122 dove i giudici scrivono che «*However, this claim directly contravenes the conclusion that the Constitutional Court stated in its judgment Pl. ÚS 19/08, in point 94, when it concluded that it was necessary to use the entire constitutional order as a point of reference for review of the Treaty of Lisbon, and not only its essential core. The Constitutional Court first pointed out that in judgment Pl. ÚS 66/04 it did not rule out the fundamental priority of application of community law, whose limits, as it stated, are only in the essential core of the Constitution, which is stated in judgment Pl. ÚS 50/04. At the same time, however, the Constitutional Court implicitly admitted the possibility of removing any potential inconsistency not only through priority application of the norms of Community law, but also through constitutional amendments. From the point of view of the grounds alleged by the petitioner for conflict between Article 19(1) of the TEU and Article 87(2) of the Constitution the following is a key passage: "It is appropriate to add here that, in order for the constitution framers to be able to recognize the need for them, it is necessary for the Constitutional Court to have an opportunity to examine European law provisions in terms of their*

Come testimoniano anche i puntuali riferimenti alla decisione dell'anno precedente, da questi passaggi emerge nuovamente la peculiare concezione ceca del rapporto tra ordinamento europeo e ordinamento nazionale. Infatti, per un verso la Corte ripropone l'originale visione della sovranità che nella decisione precedente l'ha spinta a non precludere preventivamente le porte ad una disciplina europea e ad allargare al massimo lo spazio per un'interpretazione euroconforme della Costituzione nazionale. Per contro, i giudici di Brno riaffermano l'importanza di un controllo *ex post* sulle applicazioni concrete del diritto europeo e, seppure con alcune puntualizzazioni (su cui si ritornerà in sede di conclusioni), sembrano confermare l'elevazione dell'intero ordine costituzionale (e non solo del nucleo duro) a parametro di costituzionalità e la conseguente relativizzazione del primato.

4 La soluzione ceca tra processo di allargamento ed «europeizzazione dei controlli»

Questa nuova linea adottata dalla giurisprudenza costituzionale ceca apre il campo a molteplici considerazioni, e le impressioni sulla pronuncia sono inevitabilmente destinate a cambiare a seconda della prospettiva adottata.

Infatti, se si esprime una valutazione sulla base degli effetti materiali prodotti dalla pronuncia, sembra perfettamente legittimo sostenere che i giudici di Brno, diversamente da quanto hanno fatto i loro colleghi di Karlsruhe³¹, non hanno individuato profili di incostituzionalità nel procedimento di ratifica e, attraverso

conformity with the constitutional order as a whole, not only with the essential core. In such a review it can then define those provisions of the constitutional order that can not be interpreted consistently with the requirements of European law by using domestic methodology, and which it would be necessary to amend. Preliminary review gives it a suitable opportunity for this, because it does not raise problems on the application level. Moreover, the Constitutional Court thereby acquires an opportunity to evaluate to a certain extent the constitutionality of the interpretation of already existing EU law norms by the Court of Justice, without coming into direct conflict with it».

³¹ È interessante osservare un profilo di diversità tra la sentenza tedesca e la seconda sentenza ceca sul Trattato di Lisbona, relativo al ruolo dei rispettivi parlamenti nazionali. Mentre i giudici di Karlsruhe 'congelano' il procedimento nazionale di ratifica, richiedendo una nuova legge che disciplini, secondo i dettami del *Bundesverfassungsgericht*, i poteri del Parlamento tedesco nel quadro del processo di integrazione, i loro colleghi di Brno statuiscono l'auspicabilità, ma al tempo stesso la non necessità di un provvedimento analogo. Infatti al paragrafo 134 scrivono «Regarding the question of a “democratic deficit” in the decision-making process in the European Union, and its conflict with the principles of a democratic state and the separation of powers, which the petitioners seek in Article 1(1) of the Constitution, and the possibility of removing it through a “special mandate” (regarding this alleged ground see point 7 of this judgment), we must first point out that the Treaty of Lisbon in no way prevents Member states from regulating these institutions on a domestic level, which is also proved by the practices of individual Member states in questions of inspection of government conduct in the European Union by domestic legislative assemblies (cf. e.g. Kiiver, P. *The National Parliaments in the European Union: A Critical View on EU Constitution-Building*. Kluwer Law International, Haag, 2006). just as the Constitutional Court did not condition the constitutionality of ratifying the Treaty of Lisbon on the adoption of domestic procedures on decisions that may be adopted on the basis of Article 48(6) and (7) of the TEU (although it expressly formulated its concerns about the absence of them), the absence of control mechanisms that the Treaty of Lisbon does not limit in any way cannot be grounds from conflict of the Treaty of Lisbon itself with the constitutional order of the Czech Republic».

due sentenze interpretative di rigetto, hanno spianato la strada per l'immediata ratifica del Trattato³². Su questa base si può legittimamente concludere, secondo il celebre paradigma dell'«armonia tra i diversi», che, malgrado la distanza teorica tra Corte europea e Corti nazionali, la diversità non ha prodotto strappi all'unità materiale dell'ordinamento.

Se però, al di là degli effetti materiali, si tiene in considerazione il complesso costruito teorico che ha portato alle decisioni analizzate, occorre rilevare che l'estensione del parametro di costituzionalità nell'ambito del controllo preventivo, indica una svolta decisa, anche se forse non (ancora) decisiva, nell'atteggiamento di apertura sin qui mostrato dai giudici cechi e segna una significativa relativizzazione del primato. Da questo punto di vista, nemmeno le puntualizzazioni contenute in *Lisbona II* valgono ad attenuare queste conclusioni. Infatti, è appena il caso di osservare che la maggioranza parlamentare necessaria per la ratifica coincide con quella richiesta per apportare un emendamento costituzionale e che (nel caso 50/04) il Tribunale ha già utilizzato il diritto europeo come parametro di costituzionalità. Pertanto, la potenziale duplicazione di passaggi connessa al rifiuto dell'implicita costituzionalizzazione delle previsioni del Trattato, per quanto formalmente inoppugnabile, è assolutamente inspiegabile da un punto di vista sostanziale. Essa mette i giudici in condizione di aggravare il processo di ratifica. Inoltre, a prescindere dagli effetti che questa teoria produce sulla ratifica, non si può escludere *a priori* una sua applicazione anche al controllo di costituzionalità *ex post*. A questo proposito, infatti, la Corte, senza spiegare (se non di sfuggita e in maniera poco convincente³³) le ragioni per cui è necessario utilizzare un parametro differente nei diversi tipi di giudizio e soprattutto senza dare indicazioni precise sui criteri che intende utilizzare per un futuro controllo, si limita ad affermare che, a suo giudizio, la primazia è una delle vie per risolvere i contrasti tra ordinamento nazionale ed ordinamento europeo. Pertanto, nel caso in cui in sede di sindacato preventivo emerga una

³² Nonostante la Repubblica ceca sia stato l'ultimo paese a ratificare il Trattato di Lisbona deve essere rilevato che la firma del Presidente è arrivata il 3 novembre 2009, stesso giorno della pronuncia della Corte.

³³ Per come è stato costruito dai giudici il controllo preventivo previene assai poco il rischio di contrasti futuri. Infatti, secondo la ricostruzione operata nelle due sentenze analizzate, un conflitto tra una norma europea vagliata in via preventiva e una norma costituzionale non rientrante nel nucleo duro della Costituzione potrebbe essere proposto anche ben oltre la data di perfezionamento della fase di ratifica. Una volta esaurita la fase *ex ante* del controllo, le esigenze di certezza che, secondo il ragionamento proposto dalla Corte, richiederebbero di rimuovere in via preventiva i contrasti attraverso un emendamento costituzionale, rimarrebbero immutate. Per cui o si ammette (cosa assai improbabile) che, una volta accertato il conflitto in sede di controllo *ex post*, la norma europea, in virtù del primato, produca l'annullamento (e non la semplice disapplicazione) della norma costituzionale estranea al nucleo duro di sovranità, oppure occorrerà sostenere che, ai sensi della Costituzione ceca, la stessa identica questione costituzionale produce effetti giuridici diversi. È da notare, inoltre, che l'assenza di profili applicativi concreti, pure richiamata dai giudici costituzionali non sembra essere rilevante ai fini della proposta alternativa.

contraddizione tra norma comunitaria e norma costituzionale, non si darà applicazione al primato del diritto comunitario.

La nuova giurisprudenza della Corte, dunque, inaugura un percorso abbastanza originale e conferma l'idea secondo cui sta emergendo un modello di organizzazione delle relazioni tra i vari livelli del sistema europeo che - fatte salve le debite differenze - tende ad avvicinarsi, per l'enfasi che attribuisce alle interpretazioni conformi e per la minore efficacia che attribuisce alle decisioni sovranazionali, al modello di regolazione dei rapporti tra ordinamenti elaborato in ambito CEDU³⁴. Da questo punto di vista sembra quindi necessario concludere che l'allargamento dei confini, analogamente all'allargamento delle competenze, si traduce in una pericolosa relativizzazione del primato. In virtù del ruolo giocato dal quel principio, l'allargamento garantisce l'unità e l'uniformità dell'ordinamento europeo, realizzando un indebolimento (non si sa fino a che punto potenziale) dell'originaria aspirazione a regolare in maniera omogenea lo spazio europeo.

³⁴ Individua una dinamica di questo tipo O. POLLICINO, *Corti europee e allargamento dell'Europa*, cit..